

R.G. n. 1/2024 LC

R.G. n. 45-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Simona Delle Site	Presidente
dott.ssa Francesca Iaquina	Giudice rel.
dott.ssa Gabriella Citro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 45-1/2023 promossa da
DE PEDRINI ALBERTO (c.f. DPDLRT65L23F952G) rappresentato e difeso dall' avv. Davide Monzani, presso lo studio del quale in Novara, via Prina n. 27, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MICHELE MULAS, nato a Gesturi (CA), il 19.02.1958 (c.f. MLSMHL58B19D997S) quale titolare dell'impresa individuale MIKE GARAGE, con sede in San Pietro Mosezzo (No) – via 2 Giugno s.n.c
RESISTENTE

premesso

che Alberto De Pedrini ha proposto ricorso chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale e/o della liquidazione controllata di Michele Mulas, quale titolare dell'impresa individuale Mike Garage; fissata l'udienza al 14.09.2023, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica del debitore risultante dal registro delle imprese;

che il debitore non si è costituito in giudizio; all'udienza la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso; il Giudice relatore si è riservato di riferire al Tribunale in Camera di consiglio;

che il Tribunale, con provvedimento collegiale emesso in data 9.11.2023, rilevata la trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Modello Unico Società di capitali relative alla società Mike Garage s.r.l. in liquidazione e non già, come richiesto, delle dichiarazioni dei redditi relative a Mulas Michele, titolare dell'impresa individuale Mike Garage, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, richiedendo la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, nonché l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali (con indicazione, per questi ultimi, partitamente, di interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti) relativi a Michele Mulas;

che l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso la documentazione richiesta;

che all'udienza del 23.11.2023 il legale del ricorrente ha esposto: - di avere visionato i documenti trasmessi dall'Agenzia delle Entrate; - che dall'esame della documentazione si evince un manifesto stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti per dichiarare, come richiesto con il ricorso introduttivo in via subordinata, la liquidazione controllata; è comparso personalmente il sig. Mulas, non avanzando istanze;

ritenuto

che sussista la legittimazione attiva della parte ricorrente in quanto creditrice del resistente in forza di sentenza del Tribunale di Novara n. 14/2023, munita di formula esecutiva in data 20.10.2023; che il Tribunale adito sia territorialmente competente dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;

ritenuto

quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale che la stessa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione complessivamente acquisita risulta che la resistente sia "impresa minore" ai sensi dell'art. 2 CC.II.

In particolare, dall'analisi delle dichiarazioni fiscali agli atti, invero, risulta che a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2020 il resistente non abbia superato le soglie di cui alla prefata norma. L'ulteriore documentazione acquisita in relazione ai tre esercizi antecedenti alla data di proposizione della istanza di liquidazione appare coerente con le risultanze delle dichiarazioni stesse.

La documentazione non è stata contestata dal soggetto ricorrente, che, anzi, ha argomentato nel senso della insussistenza dei requisiti dimensionali necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale;

considerato

quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che ai sensi dell'art. 268, commi 2 e 3, C.C.I.I. "2. *Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).* 3. *Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3*";

che, pertanto, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo che: - il debitore si trovi in stato di insolvenza; - l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000. D'altro canto, non deve risultare, in caso di imprenditore individuale, attestazione dell'OCC richiesta dal debitore in merito alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, corredata dalla documentazione di cui all'art. 283, comma 3, CC. II.

Ebbene, nel caso di specie, lo stato di insolvenza del debitore può dirsi comprovato: - dall'entità dei debiti erariali già affidati all'Agente della Riscossione, pari ad oltre euro 200.000; - dal provvedimento di sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Novara a favore dell'odierno ricorrente, creditore del sig. Mulas in forza di titolo esecutivo giudiziale; - dalla disamina della documentazione fiscale più recente, dalla quale si evince l'assenza del conseguimento di utili.

Il resistente, del resto, comparso personalmente innanzi al Giudice relatore, non ha contestato alcunché, evidenziando, invece, di avere "chiuso il capannone".

Il resistente, come comprovato dalla documentazione pervenuta da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, ha debiti erariali già affidati all'agente della riscossione per oltre 200.000, sicché può ben dirsi che l'imprenditore abbia debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 50.000.

Il sig. Mulas non ha prodotto alcuna attestazione da parte dell'OCC;

ritenuto

che la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in subordine da parte del creditore sia, pertanto, meritevole di accoglimento

P.Q.M.

1. RIGETTA la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Michele Mulas;
2. DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di Michele Mulas, nato a Gesturi (CA), il 19/02/1958 (c.f. ML5MHL58B19D997S), titolare dell'impresa individuale MIKE GARAGE, con sede in San Pietro Mosezzo (No) – via 2 Giugno s.n.c;
3. NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Francesca Iaquina;
4. NOMINA liquidatore il dott. DANIELE FRE';
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7. DISPONE a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
8. ORDINA al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
9. DA' ATTO che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
10. DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
11. MANDA al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 18.01.2024.

Il Presidente
dott. Simona Delle Site

Il Giudice rel.
dott. Francesca Iaquina